



REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

- Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 26.05.2005
- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.03.2007
L'approvazione del suddetto Regolamento comporta l'abrogazione del Regolamento precedente approvato con Deliberazione Consiliare n. 86 del 29.10.1998
- Integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 21.09.2009
- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31.03.2011

INDICE

TITOLO I – SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.....	2
Art. 1 – OGGETTO.....	2
Art. 2 – FINALITA' DEL SISTEMA.....	2
Art. 3 – SISTEMA DEI SERVIZI ALL'INFANZIA.....	2
TITOLO II – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA.....	3
Art. 4 – PROGRAMMAZIONE.....	3
Art. 5 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITA' DI ACCESSO.....	3
Art. 6 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE.....	3
Art. 7 – ORGANI DI GESTIONE PER I NIDI COMUNALI.....	3
Art. 8 – ASSEMBLEA GENERALE DEL NIDO	4
Art. 9 – COMITATO DI PARTECIPAZIONE	4
Art. 10 – COLLETTIVO DEGLI OPERATORI	4
Art. 11 – COORDINAMENTO PEDAGOGICO-DIDATTICO.....	5
TITOLO III – CRITERI DI ACCESSO.....	5
Art. 12 – DESTINATARI.....	5
Art. 13 – PERSONALE ADDETTO.....	6
Art. 14 – INSERIMENTO.....	6
Art. 15 – CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI.....	6
Art. 16 – SEZIONI.....	7
TITOLO IV – AMMISSIONE AL SERVIZIO.....	8
Art. 17 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	8
Art. 18 – ACCESSO E FREQUENZA.....	8

TITOLO I - SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui all'art. 1 - commi 3 e 3 bis - della L. R. n. 1/2000, come modificata dalla L. R. n. 8/2004 "Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali", disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Anzola dell'Emilia.
2. Il Comune istituisce e gestisce direttamente il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia che si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati. Riconosce il diritto a tutti i bambini di accedere ad un servizio qualificato e rispondente ai bisogni.

ART. 2 - FINALITA' DEL SISTEMA

1. I servizi educativi per l'infanzia sono progettati al fine di favorire, in stretta collaborazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini, riconosciuti come individui sociali competenti ed attivi e valorizzati nella loro diversità. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono punti di riferimento per l'elaborazione e la produzione di riflessioni sulla cultura dell'infanzia. Sono altresì privilegiati luoghi di osservazione e prevenzione del disagio fisico, psicologico e sociale e contesti idonei ad una costruttiva integrazione sociale e culturale.

ART. 3 - SISTEMA DEI SERVIZI ALL'INFANZIA

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dagli artt. 2 e 3 - comma 3 - della L R. n. 1/2000, come modificata dalla L R. n. 8/2004, e in particolare da:
 - Nidi di infanzia
 - Centro bambini e genitori
2. Il Comune, nell'ambito dei principi espressi nelle normative nazionali e regionali di settore nonché nel presente Regolamento, favorisce lo sviluppo e la regolazione di ulteriori e diverse tipologie di servizio, stabilizzandone il funzionamento dopo una fase sperimentale.

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune, allo scopo **di promuovere** la partecipazione attiva delle organizzazioni presenti nel territorio e delle famiglie, assume la titolarità della programmazione e dello sviluppo dei servizi sul proprio territorio, fondata sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato accordo pubblico/privato della gestione dei servizi.
2. Il Comune promuove forme di gestione coordinata degli interventi, rivolte anche ai servizi privati convenzionati, con particolare riferimento alle seguenti materie:
 - regolamentazione generale dei servizi, ivi compresi i criteri di accesso ed i criteri generali per la determinazione della compartecipazione delle famiglie ai costi;
 - formazione del personale impegnato nei servizi;
 - coordinamento psico-pedagogico dei servizi;
 - sperimentazione ed utilizzazione di sistemi di valutazione della qualità;
 - gestione dei procedimenti di autorizzazione e di accreditamento ed esercizio delle funzioni di vigilanza.

ART. 5 - IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITA' DI ACCESSO

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi al fine di favorirne l'accesso, mediante la diffusione di materiale informativo, avvisi pubblici, visite dirette ai servizi.
2. Il Comune realizza le attività di cui sopra con riferimento a tutti i servizi attivi sul proprio territorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

ART. 6 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite e promosse forme di partecipazione o eventuali organismi di partecipazione.
2. Gli organismi di partecipazione delle famiglie hanno come propria finalità di portare a conoscenza delle stesse i servizi e le attività svolte al loro interno mediante l'organizzazione e la promozione culturale di iniziative **specifiche**, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie possono esprimere pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo le quali sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.

ART. 7 - ORGANI DI GESTIONE PER I NIDI COMUNALI

1. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore.
2. Il servizio nido persegue i suoi fini istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva degli operatori, dei genitori e delle componenti sociali e culturali del territorio.
3. Sono Organi di gestione:

- l'Assemblea generale del nido;
- il Comitato di **partecipazione**;
- il Collettivo degli operatori.

ART. 8 - ASSEMBLEA GENERALE DEL NIDO

1. L'assemblea è costituita da tutti i genitori dei bambini ammessi al nido e dall'insieme degli operatori assegnati alla struttura.
2. L'assemblea:
 - elegge i propri rappresentanti al Comitato di **partecipazione**;
 - indica gli obiettivi **annuali** che il Comitato di **partecipazione** deve **perseguire** nello svolgimento della sua funzione e **attiva un confronto sulle attività svolte**;
 - discute il **progetto educativo** annuale delle attività proposto dagli operatori del nido;
 - propone incontri e dibattiti **su tematiche** relative alla prima infanzia.
3. Nel corso dell'anno **educativo** vengono altresì effettuati incontri di gruppo- sezione tra genitori e operatori, per approfondire e verificare tematiche legate alla programmazione educativa e per favorire il rapporto tra famiglia e nido.

ART. 9 - COMITATO DI PARTECIPAZIONE

1. Presso ogni nido è costituito un Comitato di **partecipazione**, eletto dall'Assemblea generale, e così composto:
 - **n. 2 rappresentanti designati dai genitori per sezione**;
 - **n.1 rappresentante per sezione designato dagli operatori del nido**;
 - **n. 1 rappresentante designato dal personale ausiliario**;
2. Alle sedute del Comitato di **partecipazione** può partecipare un rappresentante del Comune.
3. Il Comitato di **partecipazione** elegge, al proprio interno, tra i genitori, un presidente il quale rappresenta il nido nei rapporti con l'esterno, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea generale e del Comitato.
4. I membri del Comitato di **partecipazione** durano in carica due anni e possono essere rieletti; si procede all'integrazione annuale dei genitori eletti, i cui bambini passano alla scuola **dell'infanzia**.
5. I membri del Comitato di **partecipazione** che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla carica.
6. Il Comitato di **partecipazione** si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque non meno di tre volte l'anno **per**:
 - **discutere e confrontarsi rispetto a tematiche educative e/o problemi relativi agli aspetti organizzativi e relazionali del servizio**.
 - **promuovere la partecipazione di genitori alle iniziative del nido (laboratori, feste, ecc.)**
 - **promuovere forme di collaborazione tra famiglie e servizi per il raggiungimento delle finalità educative**.

ART. 10 - COLLETTIVO DEGLI OPERATORI

1. In ogni nido è istituito il collettivo degli operatori, formato da tutti gli educatori, dal personale ausiliario e dal coordinatore pedagogico.
2. Il collettivo degli operatori, pur nell'ambito delle specifiche professionalità, opera collegialmente per il buon andamento dell'attività del nido.

3. In particolare, il collettivo degli operatori si riunisce almeno una volta al mese per:
 - programmare e verificare l'attività e l'organizzazione interna della struttura;
 - creare occasioni di incontro e collaborazione con i genitori;
 - proporre esigenze ed ipotesi di aggiornamento ed iniziative di sperimentazione e ricerca educativa ad esse collegate.
4. Il collettivo degli operatori collabora in modo sistematico con il Comitato di **partecipazione**, nel rispetto delle reciproche competenze.

ART. 11 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO-DIDATTICO

1. Il coordinamento pedagogico-didattico è uno strumento di **partecipazione**, elaborazione ed organizzazione culturale delle esperienze pedagogico – didattiche che si conducono nei servizi per l'infanzia. **Il coordinatore pedagogico opera** con l'intento di raccordare i servizi **e promuoverne le specifiche finalità educative. Attiva un costante confronto tra** l'evolversi delle teorie e le esperienze pedagogiche in atto. **E' di supporto al collettivo degli operatori e favorisce scambi relazionali tra famiglie e servizi.**

TITOLO III - CRITERI D'ACCESSO

ART. 12 - DESTINATARI

Nido d'infanzia

1. Il Nido d'infanzia è rivolto ai bambini in età compresa tra 6 e 36 mesi, prioritariamente a quelli residenti nel Comune. La residenza nel territorio comunale deve essere posseduta da entrambi i genitori o da un genitore e il bambino, in caso di nucleo dissociato.
2. Possono accedere al nido anche i bambini non residenti che si trovino in stato di adozione o in affidamento familiare purchè la famiglia accogliente sia residente nel territorio comunale.
3. Ai fini dell'iscrizione la richiesta di residenza è assimilata alla residenza.
4. Qualora un nucleo familiare intenda presentare domanda di iscrizione in attesa di trasferire la residenza, può presentare copia del contratto di affitto o compromesso sottoscritto per l'acquisto di una casa nel territorio comunale. Il trasferimento del nucleo familiare deve avvenire entro il mese di dicembre.
5. E' garantito il diritto all'inserimento ed all'integrazione dei bambini disabili secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 05.02.1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", nonché dei bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale.
6. In caso di accettazione dell'iscrizione si applica il principio della continuità, cioè l'ammissione all'anno successivo, per tutti i bambini inseriti, anche nel caso sia intervenuto nel frattempo, un cambio di residenza, fuori Comune.
7. L'accesso al servizio è esteso ai bambini non residenti solo a fronte di posti disponibili, privilegiando le famiglie:
 - in cui i genitori siano lavoratori presso aziende convenzionate;
 - residenti nei Comuni che abbiano eventualmente aderito a convenzioni per la gestione del servizio con forme di partecipazione alla spesa e/o l'offerta di posti per bambini residenti nel Comune di Anzola dell'Emilia;
 - in cui i genitori svolgano la propria attività lavorativa nel territorio di Anzola Emilia, oppure provengano da un Comune che non offre tale servizio; per questi ultimi sarà possibile inserire bambini in età compresa fra 24 e 36 mesi (cosiddetti grandi) che l'anno successivo usciranno dal Nido per passare alla Scuola **dell'Infanzia** presso i

rispettivi Comuni.

Centro bambini e genitori

1. Il centro bambini e genitori è un servizio integrativo: si tratta di uno spazio ludico rivolto ai bambini accompagnati dai genitori, o **dagli** adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione per gli adulti.
2. ***In un’ottica di condivisione educativa e di “corresponsabilità”, il centro bambini e genitori rappresenta per gli educatori ed i genitori la possibilità di vivere assieme ai bambini esperienze di gioco e di promozione di competenze cognitive, sociali e relazionali.***
3. ***Il centro bambini e genitori è rivolto alla stessa fascia di utenza del nido. Annualmente il Dirigente del Servizio, prima dell’avvio delle attività, in base alle domande di iscrizione, e al numero dei posti disponibili, individua la composizione del gruppo o dei gruppi dei bambini che accedono al centro. Qualora il numero degli iscritti superi il numero dei posti disponibili, verrà formulata una graduatoria sulla base della data di presentazione della domanda di accesso e della data di nascita del bambino, al fine di garantire equilibrio nelle composizioni dei gruppi.***

ART. 13 - PERSONALE ADDETTO

1. Per l’espletamento del servizio ed al fine di garantire la necessaria qualità degli interventi educativi, l’organico del personale viene definito nel rispetto degli standard previsti dalla legislazione socio-assistenziale vigente.

ART. 14 - INSERIMENTO

1. L’inserimento al Nido rappresenta per il bambino un primo distacco dalla famiglia. E’ un momento ***di passaggio sia per il bambino sia per i suoi genitori, che richiede un tempo di cambiamento al nuovo contesto e la progressiva creazione di una reciproca fiducia tra nido e famiglie.*** Prima dell’inizio ***del Nido***, le insegnanti della sezione prevedono un colloquio individuale con i genitori, al fine di conoscere le abitudini di ogni bambino e di illustrare la funzione educativa dell’istituzione. Sono previste forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all’inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d’uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
3. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l’infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante provvedimento concordato con il coordinatore pedagogico.

ART. 15 - CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI

1. Il Comune stabilisce ogni anno la quota mensile a carico delle famiglie per la fruizione del servizio e verrà definita ai sensi del Regolamento per l’accesso alle prestazioni agevolate

per le quali si prevede l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

2. La situazione economica dei richiedenti (I.S.E.E.) è calcolata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare così come stabilito ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e modificato dal D.Lgs n. 130/2000.
3. Sulle autocertificazioni potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, attraverso confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze ai sensi del D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e del D.P.C.M. n. 221/99, ed ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, concernenti la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a valutazione. In tal caso l'accesso alla prestazione sociale avverrà senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica. Sarà cura dell'ufficio competente comunicare agli interessati, contestualmente alle ammissioni, la quota di spettanza.
5. Il cittadino può presentare una nuova attestazione qualora intervengano sostanziali mutamenti delle condizioni familiari ed economiche anche in corso di validità della attestazione precedente.
6. Nel caso in cui si verifichi una crisi economica, che incida sul tessuto produttivo locale, la Giunta Comunale può adottare in via straordinaria un sistema di attualizzazione dell'I.S.E.E., individuandone i beneficiari, finalizzato alla rideterminazione del reddito, sulla base degli effettivi mutamenti delle condizioni lavorative.

L'attualizzazione dell'I.S.E.E. avviene mediante il calcolo presuntivo dei redditi dell'anno in corso, utilizzando una delle seguenti modalità:

- sulla base di autocertificazione da parte dell'interessato;
- sulla base dell'I.S.E.E. in corso di validità, depurato di quote di reddito del lavoratore, così come convenzionalmente determinate nei limiti sotto indicati:

		Riduzione
Disoccupazione	Senza indennità	Fino a 100%
	Disoccupazione ordinaria	Fino a 60%
	Indennità di mobilità	Fino a 40%
Sospensione	Settore Artigiani/Commercianti con ente bilaterale	Fino a 50%
	Settore Artigiani/Commercianti senza ente bilaterale	Fino a 60%
	CIG zero ore	Fino a 35%
	CIG parziale e contratti di solidarietà	Fino a 25%
Riduzione orario di lavoro		Fino a 50%

7. La nuova retta spettante avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova attestazione.
8. Alla condizione di morosità può conseguire la perdita del diritto alla frequenza, dopo un'attenta analisi della situazione finanziaria e nel rispetto dei diritti dei bambini.

ART. 16 - SEZIONI

1. La sezione rappresenta l'unità spaziale ed organizzativa del nido d'infanzia. I bambini

- sono inseriti **in** sezioni, omogenee **e/o eterogenee** per fasce d'età.
2. Il Dirigente del Servizio individua annualmente il numero e la tipologia delle sezioni da attivare in ogni nido, in relazione ai bisogni dell'utenza, su proposta del Responsabile del Servizio, nel rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni di Legge
 3. Per rispondere a diffuse necessità delle famiglie, possono essere attivate sperimentazioni di sezioni miste o formate sulla base di una diversa articolazione delle fasce d'età e di una diversa tipologia oraria e di servizio.
 4. Per ricoprire posti vuoti in corso d'anno, in assenza di liste di attesa per una determinata sezione, il Responsabile del Servizio può valutare l'ammissione di bambini di età diversa.

TITOLO IV - AMMISSIONE AL SERVIZIO

ART. 17 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Annualmente l'Amministrazione Comunale, con apposito bando, a cui viene data la massima diffusione, indica uno o più periodi per la presentazione delle domande di accesso al Nido. Le domande di ammissione dovranno essere corredate dalla documentazione indicata nel bando stesso. Il Comune si riserva di verificare le dichiarazioni fatte dagli interessati al servizio qualora ne ravvisi la necessità.
2. La graduatoria per l'ammissione al Nido è formulata dal Dirigente comunale competente sulla base dei criteri definiti dal presente Regolamento. Il genitore prima dell'avvio sottoscrive apposito atto di accettazione del servizio e si impegna a rispettare quanto definito dal presente Regolamento e provvede altresì a sottoporre il bambino alle visite necessarie definite con il servizio materno infantile dell'Azienda U.S.L. di competenza.
3. I bambini inseriti dovranno essere in regola con gli obblighi previsti dalle Leggi sanitarie e, per certificazioni mediche, dovranno risultare esenti da manifestazioni infettive contagiose.

ART. 18 - ACCESSO E FREQUENZA

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, il Comune predispose, garantendo la trasparenza della procedura, una apposita graduatoria d'accesso, con riferimento alla data di nascita dei bambini, in tre distinte liste: piccoli, medi e grandi, prevedendo l'accesso dei bambini residenti nel territorio comunale, con il seguente ordine di priorità:
 - a) portatori di handicap certificati ai sensi della Legge 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
 - b) il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale, documentato da apposita relazione del Servizio Sociale del Comune;
 - c) nel cui nucleo vi sia un genitore o un altro componente del nucleo familiare con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 - comma 3 - della Legge 104/92;
 - d) bambine/i conviventi o residenti con un solo genitore nei seguenti casi: unico genitore che l'ha riconosciuto, un genitore è deceduto o detenuto in carcere o ha perso la potestà genitoriale, **il genitore è affidatario esclusivo del minore a seguito di provvedimento giuridico** o quando sussiste abbandono di uno dei due genitori, accertato in sede giurisdizionale o dalla Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali;
 - e) nel cui nucleo familiare:
 - **entrambi i genitori siano lavoratori con contratto di lavoro a tempo pieno o con contratto di lavoro part-time con orario pari o superiore alle**

30 ore settimanali;

- **un genitore sia lavoratore con contratto di lavoro a tempo pieno o con contratto di lavoro part-time con orario pari o superiore alle 30 ore settimanali e uno a part time con orario inferiore alle 30 ore settimanali;**
 - **entrambi i genitori siano lavoratori con contratto di lavoro part time con orario di lavoro inferiore alle 30 ore settimanali;**
 - **un genitore sia lavoratore con contratto di lavoro tempo pieno o con contratto di lavoro part-time con orario pari o superiore alle 30 ore settimanali e uno non lavoratore;**
 - **un genitore sia lavoratore con un contratto di lavoro part time con orario di lavoro inferiore alle 30 ore settimanali e uno non lavoratore;**
 - **entrambi i genitori siano non lavoratori.**
2. In situazioni di parità si dà la precedenza secondo il seguente ordine alle famiglie che:
 - hanno 3 o più figli **oppure figli gemelli da inserire al Nido d'Infanzia;**
 - hanno reddito inferiore (determinato ai sensi del precedente **art. 15**).
 3. Dopo i residenti e con la stessa modalità di cui sopra, viene formulata la graduatoria dei non residenti ai sensi di quanto previsto **all'art. 12**.
 4. Copia dei criteri in vigore verrà trasmessa al momento della richiesta di presentazione della documentazione per la formulazione della graduatoria. Tutti coloro che presentano la documentazione nei termini fissati sono collocati in una graduatoria in diversa posizione tenendo conto dei criteri sopraindicati e dell'età del bambino da inserire.
 5. La rinuncia all'ammissione al Nido comporta la cancellazione dalla relativa graduatoria salvo diversa previsione nel bando annuale. **I gemelli sono ammessi contestualmente al medesimo nido, se richiesto, solo quando i posti siano disponibili in un'unica soluzione; nel caso in cui i posti non siano disponibili in un'unica soluzione la rinuncia all'ammissione non comporta la cancellazione della graduatoria.**
 6. In caso di ritiro entro il mese di dicembre, il posto resosi vacante andrà coperto rispettando la graduatoria e la fascia di età. Per ritiri dopo tale termine, sarà valutata l'opportunità del nuovo inserimento.
 7. In via eccezionale, è possibile ammettere bambini in corso d'anno, al di fuori della graduatoria, segnalati dal Servizio Sociale del Comune, per i quali la frequenza al Nido possa costituire un significativo supporto alla loro crescita equilibrata e allo sviluppo delle competenze genitoriali.
 8. Il calendario educativo, gli orari di apertura e le modalità di funzionamento dei Nidi sono stabiliti dal Dirigente del Servizio sulla base del progetto pedagogico generale e delle disposizioni del presente Regolamento, tenendo conto dei bisogni delle famiglie e di quanto previsto dal CCNL del personale e sentite le organizzazioni sindacali.